

Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Toscana Costa



PARTE PRIMA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA ACQUA POTABILE

*Versione approvata con Disposizione del Direttore n° 129/27.12.2007,
in attuazione della Deliberazione Assemblea n° 16/30.11.2007*

In Vigore dal 01.01.2008



L'AUTORITÀ GARANTE:
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 5

"Toscana Costa"

Viale Carducci 112

57124 Livorno (LI)

Tel: 0586.426222

Fax: 0586.443155

www.ato5acqua.toscana.it

info@ato5acqua.toscana.it



IL GESTORE:

Azienda Servizi Ambientali spa

Via del Gazometro 9

57122 Livorno (LI)

www.asaspa.it

commerciale@asaspa.it

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| NORME GENERALI | 5 |
| 1. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AMBITO DI APPLICAZIONE | 5 |
| 2. OBBLIGATORietà DEL REGOLAMENTO | 5 |
| 3. DEFINIZIONI | 5 |
| 4. GARANZIE PER IL RISPETTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO .. | 8 |
| FORNITURE PER USO PUBBLICO | 8 |
| 5. FORNITURE PER USO PUBBLICO | 8 |
| 6. REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE | 9 |
| 7. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER USI CIVILI | 9 |
| FORNITURE PER USO PRIVATO | 10 |
| 8. FORNITURA PER USO PRIVATO | 10 |
| 9. FORNITURA DELL'ACQUA SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE | 11 |
| 10. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA | 11 |
| 11. DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA | 12 |
| 12. RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO | 12 |
| 13. DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA | 12 |
| 14. PREVENTIVO | 12 |
| 15. CONTRATTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA | 13 |
| 16. TITOLARITÀ DEI CONTRATTI D'UTENZA | 13 |
| 17. VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA | 14 |
| 18. SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA | 14 |
| 19. DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DELL'ACQUA | 14 |
| 20. MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA | 14 |
| 21. RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA | 15 |
| 22. VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE O VERIFICA DEL CONTATORE | 15 |
| 23. PRELIEVI ABUSIVI | 15 |
| NORME TECNICHE | 16 |
| 24. PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE | 16 |
| 25. INSTALLAZIONE DEL CONTATORE | 16 |
| 26. CUSTODIA DEL CONTATORE | 17 |
| 27. SPOSTAMENTO DEL CONTATORE | 18 |
| 28. LIMITATORI DI PORTATA | 18 |
| 29. VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE | 18 |
| 30. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO | 19 |
| 31. NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI | 19 |
| 32. UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA | 19 |
| 33. COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI | 20 |
| 34. IMPIANTI DI POMPAGGIO | 20 |
| 35. SERBATOI | 20 |
| 36. INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC. 20 | |
| 37. MODIFICHE DEGLI IMPIANTI IDRICI PRIVATI | 21 |
| 38. VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI | 21 |
| NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI | 21 |
| 39. CRITERI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 40. CRITERI PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE AGGREGATE | 22 |
| 41. VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE A RICHIESTA DEL CLIENTE | 23 |
| 42. PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ | 24 |
| 43. PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE | 24 |
| 44. DANNI DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA PER MOROSITÀ DELL'UTENTE | 25 |
| 45. CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 25 |
| 46. DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI | 26 |
| 47. COMUNICAZIONI E RECLAMI | 27 |
| 48. DEPOSITO CAUZIONALE | 27 |
| 49. ADDEBITI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO | 28 |
| 50. ADDEBITI VARI | 28 |
| DISPOSIZIONI COMUNI | 28 |
| 51. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE | 28 |
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 29 |
| 52. UTENZE CONDOMINIALI | 29 |
| 53. UTENZE PREESISTENTI - NORME IN MATERIA DI DEPOSITI CAUZIONALI | 29 |
| 54. CONTRATTI DI UTENZA PREESISTENTI | 29 |
| 55. CONTROVERSIE E RECLAMI | 30 |
| 56. MODIFICHE DEL RAPPORTO | 30 |

PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE TESTO è DA INTENDERSI PER:

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale: l'Ente per la regolazione del Servizio Idrico Integrato istituito come forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e con veste giuridica di Consorzio Obbligatorio di Comuni come previsto dalla L.R. Toscana 81/95. Nello specifico si tratta dell'AATO n° 5 "Toscana Costa";

Gestore: il soggetto aziendale gestore unico del Servizio Idrico Integrato, ASA spa, così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, individuato in base alla Convenzione di cui all'art. 11 L. 36/94;

Azienda: la società ASA SpA, con sede in Livorno, via del Gazometro, 9 LIVORNO, individuata come Gestore con Delibera Assemblea n.12/19.12.2001 per un periodo di 20 anni a partire dal 01.01.2002;

NORME GENERALI

1. Gestore unico del Servizio Idrico Integrato e ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni appartenenti all' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Toscana Costa" (ATO n. 5), dove il servizio acquedotto è stato assunto dalla società ASA S.p.A., (denominata in seguito Gestore) in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.

Esso disciplina le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.

2. Obbligatorietà del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, e verrà consegnato in copia gratuita all'utente all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, fatto salvo il diritto di averne copia gratuita quando ne faccia richiesta.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

Le variazioni al presente Regolamento saranno approvate dall'AATO n. 5 su proposta dell'Azienda o a seguito di un processo di analisi svolto dall'Azienda ma promosso dall'Autorità medesima e comunque successivamente al confronto con le associazioni rappresentative di interessi diffusi di cui all'art. 11.2 secondo comma della Carta del Servizio¹.

3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti.
2. Acque destinate al consumo umano: acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile e pertanto rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente, utilizzate per la preparazione cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterna, in bottiglie o contenitori.
3. Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo.
4. Attivazione: si intende la prima fornitura dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore previa esecuzione dell'allacciamento e dopo il perfezionamento del rapporto contrattuale;

¹ **Art. 11.2 secondo comma: Controlli esterni (...)** Presso l'Autorità di Ambito, unico organismo Garante dei Servizi Idrici nei confronti dell'utenza, a seguito dell'affidamento operato al Gestore Unico di Ambito, è istituito il Comitato Consultivo del servizio idrico integrato, quale tavolo permanente di confronto con le Associazioni dei consumatori di cui alla L. 281/1998 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) e L.R.T. 01/2000 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), con le Associazioni di Categoria, quelle Ambientaliste e con le Organizzazioni Sindacali (...)

5. Autolettura: è la rilevazione da parte dell'utente e la successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
6. Autorità di Ambito: l'Ente per la regolazione del Servizio Idrico Integrato istituito come forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e con veste giuridica di Consorzio Obbligatorio di Comuni come previsto dalla L.R. Toscana 81/95.
7. Azienda: La società ASA SpA, con sede in Livorno, via del Gazometro, 9 LIVORNO, individuata come Gestore con Delibera Assemblea n.12/19.12.2001 per un periodo di 20 anni a partire dal 01.01.2002.
8. Conquaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
9. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata installato dal Gestore.
10. Contatore accessibile: è il contatore collocato in un luogo al quale l'operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell'utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l'accesso.
11. Contatore ad accessibilità condizionata: è il contatore ubicato all'interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del personale dell'azienda (locali appositi, vani scale, ecc.).
12. Contatore non accessibile: tutti gli altri contatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti 10) e 11).
13. Contitolarità del contratto di fornitura: situazione in cui più utilizzatori sono titolari di uno stesso contratto di fornitura.
14. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.
15. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione.
16. Deposito cauzionale: importo versato dall'utente al momento della stipula del contratto a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dello stesso e di ogni altro credito che dovesse insorgere, da restituire con gli interessi alla chiusura del rapporto.
17. Derivazione: prelievo di parte dell'acqua da una condotta.
18. Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale.
19. Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.
20. Domanda d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
21. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
22. Gestore: il Soggetto aziendale gestore del Servizio Idrico Integrato così come definito dall'art.2 comma 1 lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, individuato in base alla Convenzione di cui all'art.11 L.36/94.
23. Impianto di distribuzione individuale: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a valle del contatore normalmente usate per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano, escluse quelle condutture, individuate ai sensi dell'art.

- 11 comma 1 lettera e) Legge 31/2001, la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.
24. Indennizzo automatico: importo riconosciuto automaticamente all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa.
25. Letture del contatore: è la rilevazione da parte del gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente.
26. Metro cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri.
27. Perdita occulta: è un guasto non rilevato che interviene a valle del contatore e che porta alla dispersione della risorsa idrica.
28. Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo.
29. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrattate.
30. Presa: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale.
31. Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del gestore o per altri interventi del gestore a seguito di richiesta dell'utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del gestore.
32. Punto di consegna: è rappresentato dal limite tra pubblico e privato, dove normalmente deve essere posizionato il contatore, secondo i seguenti schemi.
- a) Per utenze singole: (All. A1 – schema 1).
- b) Per utenze condominiali servite da un unico contatore: (All. A1 schema 2, All. A2 schema 2bis).
- c) Per condomini esistenti serviti da un'unica presa e con contatori posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale (All. A2 – schema 3, All. B3).
- Esso è determinato da un rubinetto di intercettazione di proprietà del gestore, inserito in un pozzetto.
33. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
34. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.
35. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura della erogazione della risorsa idrica.
36. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere all'apposito vano entro cui risultano alloggiare le apparecchiature.
37. Variazione nel contratto di fornitura: si ha variazione nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta al subentro nel contratto stesso.
38. Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
39. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento.
40. Unità abitativa: unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti tali da consentire la funzione dell'abitare.

41. Unità immobiliare: ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi la unità immobiliare urbana. L'unità Immobiliare urbana è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
42. Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere un contratto di fornitura con il gestore.
43. Utente residente: è la persona fisica che ha la dimora abituale nel luogo risultante dal contratto di fornitura stipulato con il Gestore.
44. Utente non residente: tutti gli altri utenti.
45. Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il gestore non ha stipulato i singoli contratti di fornitura, pur avendo l'interesse a stipularli, qualora vi siano le condizioni tecniche previste (vedi art. 52). Tali utenze saranno fatturate con i criteri di cui all'art. 40, di norma nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 16 c. b).
46. Utenze condominiali: particolare tipologia di utenze aggregate ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge.
47. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un'utenza aggregata, servita da un contatore generale, con le quali il gestore ha stipulato i singoli contratti di fornitura.
48. Utenze preesistenti: utenze trasferite dai precedenti gestori all'Azienda alla data di approvazione del presente Regolamento.
49. Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, e comunque secondo quanto previsto dall'art. 17.

4. Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano

L'Azienda garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna.

Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs.31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive. modificazioni ed integrazioni.

Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con le autorità sanitarie locali, secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.

Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento degli esistenti dovranno essere idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

5. Forniture per uso pubblico

Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività.

Rientrano in tale tipologia le forniture effettuate a:

1. Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane ed Isolate, etc);
2. enti ed Organi che compongono il Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono cioè al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini (Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc);
3. agli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e delle utenze di cui sopra.

6. Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

La realizzazione degli impianti, di cui al precedente Art. 5, è eseguita dall'Azienda su richiesta ed a spese della amministrazione richiedente, a fronte della stipula di contratto di utenza.

I consumi di tali utenze non sono regolati da impegni e sono misurati da contatori.

7. Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per usi civili

È vietato:

- a) prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale; è comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a settanta litri per utente al giorno;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati;
- d) l'utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva;
- e) alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d'irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento;
- f) utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private;
- g) l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso;
- h) l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica;
- i) l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salve le ipotesi in cui tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale o qualora, previo parere dell'autorità di ambito ottimale, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - disponibilità di risorsa;
 - impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;

- installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.
- j) l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

I suddetti divieti sono da ritenersi vigenti a partire dalla data di esecutività della delibera AATO di recepimento degli stessi all'interno del presente Regolamento (29.09.2008) fatte salve le seguenti eccezioni:

- i divieti di cui alle lettere e, g, j, entrano in vigore, ex DPGR 29R/2008, entro il 26.11.2008
- il divieto di cui alla lettera f entra in vigore entro il 21.05.2009
- all'adeguamento delle strutture esistenti in relazione al divieto di cui al punto i) si dovrà provvedere entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.G.R n. 29R_26/05/2008

Il divieto di cui alla lettera g) si applica agli impianti di condizionamento installati dopo l'entrata in vigore del D.P.G.R. suddetto.

Riguardo al regime sanzionatorio, nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 8bis L.R.n.81/95, si rimanda altresì all'art.50 del Presente Regolamento.

Per tutto quanto in questa sede non previsto, si rinvia a quanto disposto dal D.P.G.R n.29R/2008

FORNITURE PER USO PRIVATO

8. Fornitura per uso privato

Possono essere individuate le seguenti categorie di utenza:

- a) per uso civile domestico – è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa, di norma intestata a persona fisica.

E' generalmente vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per il riempimento di piscine, salvo autorizzazione espressa dell'Azienda. E' inoltre vietato l'uso di acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli.

A sua volta per le utenze ad uso civile domestico si distingue una particolare applicazione tariffaria a seconda si tratti di utente residente o non residente.

- b) per uso civile non domestico – rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, agricola, del settore terziario e per uso cantiere e per tutti gli altri usi che non siano domestici o pubblici, comunque effettuati all'interno di unità immobiliare urbana in regola con la normativa edilizia ed urbanistica

- c) per uso allevamento - rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveramento del bestiame.

Le forniture agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente articolo, daranno luogo ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi verranno fatturati con identica struttura tariffaria.

In alternativa, in caso di impossibilità tecnica di installazione di contatore a tali forniture, o comunque in caso di assenza dello stesso contatore, sarà applicata dall'Azienda una quota fissa onnicomprensiva determinata ai sensi dell'allegato E al Regolamento Acquedotto. In ogni caso le prese antincendio dovranno risultare munite, fino al loro eventuale utilizzo per l'uso previsto, di apposito sigillo.

L'attribuzione di una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata, nel caso di utenza singola, sulla base dell'uso prevalente.

Le forniture sono sempre regolate dalle presenti norme, salvo condizioni speciali che possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione della Autorità di Ambito.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari stabiliti dalla competente Autorità d'Ambito.

9. Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche

Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche e giuridiche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla erogazione d'acqua per uso domestico e per altri usi civili ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.

Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel piano d'ambito e dettagliato nel POT riguardante gli estendimenti delle reti, sempreché venga gratuitamente concesso il diritto di passaggio delle condotte.

L'Azienda è comunque tenuta a documentare all'AATO tutte le richieste di allacciamento pervenute, a supporto e giustificazione delle scelte pianificatorie operate, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo articolo [50](#) e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

10. Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene alla persona fisica o giuridica per la cui attività è essenziale la fornitura del servizio, indipendentemente dalla proprietà. Il richiedente dovrà presentare all'Azienda idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la legittimità della richiesta fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16 per i titolari di contratti di godimento inferiori all'anno.

11. Divieto di rivendita dell'acqua

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dall'Azienda. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art.50, lettera a) del presente Regolamento.

12. Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento alla rete idrica potrà essere presentata direttamente all'Azienda, telefonicamente o a mezzo fax, e-mail, come meglio indicato nella Carta dei Servizi.

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni utenza finale, generalmente coincidente con una unità immobiliare.

Le richieste di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente entro 90 gg.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà privata di terzi, l'utente dovrà presentare idonea documentazione attestante le necessarie autorizzazioni, sollevando l'Azienda da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

13. Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile, ed in subordine anche da quello domestico, è facoltà dell'Azienda rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o si presentino gravi motivi valutati insindacabilmente dall'Azienda stessa, con obbligo di comunicazione all'AATO entro 30 giorni dalla revoca.

La fornitura potrà essere rifiutata esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano le forniture richieste.

Le condizioni di esercizio offerte dall'Azienda per gli usi non civili, in subordine anche per gli usi non domestici, possono in casi particolari prevedere contrattualmente somministrazioni con limiti di portata istantanea e periodi di sospensione, previo preavviso.

14. Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, l'Azienda provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

L'Azienda darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l'allacciamento alla condotta in proprietà privata, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dall'Azienda precisando, in particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla condotta stessa, nonché le manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza della Azienda.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

I tempi massimi garantiti per la predisposizione del preventivo, l'esecuzione dei lavori e l'attivazione della fornitura sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo è previsto un indennizzo automatico, a favore del richiedente, così come meglio specificato nella su menzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di comunicazione all'utente; trascorso tale termine, su richiesta dell'utente, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti.

15. Contratti per la fornitura dell'acqua

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare all'Azienda ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, registrazione e deposito cauzionale, così come stabilite nel successivo Art. 48, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.

16. Titolarità dei contratti d'utenza

Indipendentemente da chi abbia effettuato la richiesta di allacciamento e da chi abbia pagato all'Azienda i corrispettivi relativi, il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del richiedente della fornitura o di un suo rappresentante munito di delega ed è intestato come segue:

- a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa sulla base di un titolo legale l'immobile nel quale deve essere utilizzato il servizio per la cui attività è essenziale la fornitura del servizio, indipendentemente dalla proprietà;

In deroga a quanto sopra:

- per gli USI DOMESTICI con contratti di godimento inferiori all'anno il contratto di fornitura dovrà obbligatoriamente essere intestato al proprietario dell'immobile.
- per gli USI NON DOMESTICI con contratti di gestione inferiori all'anno, il contratto di fornitura dovrà obbligatoriamente essere intestato al titolare della licenza.

- b) per la fornitura dell'acqua ad una utenza aggregata è intestato:

- al Condominio e quindi sottoscritto dall'Amministratore o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutte le utenze saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
- ad uno solo dei fruitori, in assenza di Amministratore, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto relativamente alla fornitura del servizio;
- all'ente gestore del complesso immobiliare cui saranno riconosciuti tutti i diritti e gli oneri derivanti dal contratto.

- c) per la fornitura dell'acqua per uso edilizio all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto dovrà essere cessato e sostituito all'ultimazione dei lavori da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

17. Voltura dell'utenza idrica

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, da disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto utilizzatore.

Il nuovo soggetto utilizzatore, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderà in solido degli obblighi contrattuali con il precedente utente; resta ferma per l'Azienda la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

Si ha altresì voltura quando in assenza di comunicazioni da parte del titolare del contratto si riceve una richiesta di subentro contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che esibisce o dichiara un idoneo titolo a contrarre (proprietà – locazione/affitto – comodato – altro diritto reale).

In tal caso l'Azienda procederà alla voltura contrattuale inviando in ogni caso una comunicazione scritta al cliente uscente che avrà la facoltà entro sette giorni dal ricevimento, di opporre le eventuali e giustificate contestazioni all'operazione in difetto delle quali si riterrà tacitamente disdetto il contratto.

Trascorsi i termini di cui sopra la voltura si intenderà definita sempre che il nuovo soggetto utilizzatore abbia perfezionato il contratto di fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale con gli interessi maturati dal momento della cessazione a quello dell'effettiva restituzione.

18. Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto ed è riservato al coniuge, o altro erede.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario sulla base delle leggi vigenti, e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo, senza il pagamento di alcun diritto di voltura.

19. Durata dei contratti di fornitura dell'acqua

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

20. Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione oppure rivolgersi agli uffici preposti dell'Azienda citando il codice d'utenza

o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, indicando l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale

L'Azienda deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o od accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale dell'Azienda.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di una utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

21. Riattivazione dell'utenza idrica

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

22. Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore

In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con l'Azienda, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dall'Azienda. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. L'Azienda è tenuta ad effettuare tali rilevazioni alla presenza dell'utente, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e degli standard fissati dalla Carta del Servizio.

23. Prelievi abusivi

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall'Azienda.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dalla stessa Azienda.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all'Azienda e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla

stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (Art 5, punto 3), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'Art.50 del presente Regolamento. E fatta salva, in questi casi, la facoltà dell'Azienda di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio dell'Azienda, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'utente alla tariffa per tempo vigente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

NORME TECNICHE

24. Proprietà e manutenzione delle condotte idriche

Il confine fra suolo pubblico e privato delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi sulle stesse.

Pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente all'Azienda (salvo quanto stabilito nei successivi artt. 25, 26, 27) e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo art. 50, con riserva di ogni altra azione a norma di legge.

Gli impianti interni realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.

Gli impianti devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e manutenzionati secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi della L.46/90.

Su esplicita richiesta dell'utente, in casi residuali di assoluta eccezionalità e previo insindacabile giudizio favorevole dell'Autorità, l'Azienda potrà essere chiamata ad intervenire a proprie spese per operare interventi di riparazione anche su tratti di allaccio posti in proprietà privata nel caso sia coinvolto un interesse pubblico.

Gli allegati B1, B2, e B3 definiscono graficamente i limiti di competenza e di proprietà tra Azienda ed utente.

25. Installazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo stabilito dall'Azienda, sentito l'utente, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell'Azienda.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall'Azienda restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'Azienda in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Azienda. L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento (vedi allegato c 3 al Regolamento Acquedotto) ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

La fornitura e posa in opera dello sportello a protezione del contatore è a carico dell'utente, comprese le spese per la sua successiva manutenzione.

L'Azienda ha la facoltà di prescrivere le principali caratteristiche alle quali l'utente ha l'obbligo di attenersi e di garantire in ogni caso la fornitura, con costi a carico dell'utente, nel caso di espressa richiesta.

Le Amministrazioni Comunali hanno inoltre facoltà di prescrivere particolari personalizzazioni, nel rispetto di quanto sopra, con obbligo dell'Azienda di garantirne la fornitura.

Nell'alloggiamento dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall'Azienda e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente e concordate con l'Azienda

In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

26. Custodia del contatore

L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dall'Azienda, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell'Azienda di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, l'Azienda farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà dell'Azienda chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.

L'utente deve pertanto provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno loro arrecati anche da parte di terzi o ignoti. In particolare l'utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni

e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell'Azienda. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) l'Azienda provvederà ad informare successivamente l'utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale (allegato A – schema 3), ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistono per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con l'Azienda), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio l'Azienda potrà sospendere l'erogazione idrica. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

27. Spostamento del contatore

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'Azienda o da personale incaricato dalla stessa.

L'Azienda ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga, per intervenute modifiche del contesto fatte eseguire dall'utente, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione, oppure inadatto per motivi di sicurezza e prevenzione

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione all'Azienda di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, l'Azienda ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale dell'Azienda o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, sulla base della stessa struttura dei costi previsti per l'allacciamento, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

28. Limitatori di portata

L'Azienda è obbligata ad inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore, a garanzia del corretto funzionamento dello stesso

29. Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale dell'Azienda o dalla stessa incaricata alla presenza dell'utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

30. Interruzione del servizio

L'Azienda garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni, rispondente almeno ai requisiti minimi del D.P.C.M. 04.03.1996, salvo quei casi in cui risulti evidente una criticità sanabile solo a seguito della realizzazione del programma di investimenti previsti dal Piano di Ambito.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori, salvo assicurare un pronto intervento, il massimo impegno per la esecuzione dei lavori di riparazione e l'eventuale approntamento di sistemi di approvvigionamento di emergenza, secondo gli standard previsti dalla Carta del Servizio.

Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio con garanzia di portata e pressione, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, l'Azienda avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

L'Azienda s'impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella carta del Servizio Idrico Integrato.

31. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta all'Azienda:

1. stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dall'Azienda stessa;
2. scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, sentite le esigenze dell'utente;

Le prese saranno realizzate in conformità con gli schemi C7, C8, all'allegato A ed all'allegato B.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza l'Azienda al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dall'Azienda in seguito ad esplicita richiesta dell'utente, secondo quanto previsto all'Art. 14 del presente Regolamento.

L'utente può realizzare direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte dall'Azienda nell'allegato specifico, l'allacciamento e relative opere in proprietà privata, con esclusione delle operazioni su suolo pubblico e delle manovre su rete.

La parte di impianto che rimane su suolo pubblico è di proprietà pubblica ed il Gestore ne assume ogni onere di manutenzione. A tal fine si precisa che la manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere saranno comunque a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico dell'Azienda dal limite della proprietà alla condotta adduttrice.

Risulta pertanto a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici dell'Azienda, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, come già previsto dall'Art. 25.

32. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le opere realizzate dopo il punto di consegna, quindi in proprietà privata, sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell'utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.

Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'Azienda o da personale incaricato dalla stessa.

L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, con obbligo di preavviso e appuntamento nel rispetto delle modalità e degli standard previsti dalla Carta del Servizio. L'impianto per la distribuzione dell'acqua in proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente nel rispetto delle normative vigenti.

L'Azienda si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

33. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'Azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

34. Impianti di pompaggio

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

35. Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi dovranno rispondere esclusivamente ai criteri raffigurati negli schemi dell'allegato "C9".

36. Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dall'Azienda, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, l'Azienda potrà

esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale dell'Azienda, che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

37. Modifiche degli impianti idrici privati

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Artt. 34 e 35, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.

L'Azienda si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie, dandone comunicazione entro i 30 giorni all'AATO

In caso di inadempienza l'Azienda ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, l'Azienda declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

38. Vigilanza impianti ed apparecchi

L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi pubblici destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private e comunque le condutture di distribuzione fino agli apparecchi misuratori. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata,

- per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.L. 31/02;
- per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
- per le periodiche verifiche dei consumi;

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Azienda.

Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

39. Criteri di fatturazione dei consumi

Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi e della quota fissa, ogni altro importo dovuto dall'utente.

La quota fissa e l'ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l'eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.

Le fatturazioni di "acconto" o di "conguaglio" vengono effettuate di norma con periodicità trimestrale, comunque mai superiore al semestre.

Le "fatture di acconto" potranno essere emesse tra una lettura effettiva e l'altra sulla base di consumi presunti, che saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente relativi all'ultimo anno di consumo – quando disponibile -.

Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza secondo lo standard fissato.

Le "fatture di conguaglio" saranno emesse a seguito di lettura effettiva del contatore, con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.

Sia le fatture di acconto che di conguaglio saranno calcolate mediante il criterio dell'applicazione del pro-die, ossia con l'attribuzione dei consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.

In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'Art. 15 del presente Regolamento) l'Azienda provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale dell'Azienda o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina preaffrancata di "autolettura"; la mancata restituzione entro i termini stabiliti nella stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto, come sopra determinato.

Nel caso di strutture in cui si manifesta un consumo corrispondente ad un uso domestico residenziale collettivo, potrà essere valutata la possibile equiparazione ad una pluralità di nuclei domestici residenti a seguito di specifica richiesta e sulla base di idoneo atto di regolazione da emanare, senza che vi sia alcun effetto retroattivo.

40. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di una utenza aggregata composta da complesso immobiliare a destinazione non turistico ricettiva, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative, come previste dal successivo art. 52, che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti, sarà fatturato dall'Azienda tenuto conto degli scaglioni conseguenti al numero delle utenze domestiche e non domestiche in genere coincidenti con le singole unità immobiliari (purché fornite del servizio) e dell'esistenza di ulteriori punti presa condominiali presenti nel complesso e dei corrispondenti livelli tariffari.

In sostanza il consumo rilevato dal contatore generale sarà attribuito ad uno scaglionamento personalizzato per l'intera utenza aggregata, determinato dal cumulo degli scaglioni tariffari associati a ciascuna tipologia di utenza finale.

Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale l'Azienda ha facoltà di obbligare i soli utenti corrispondenti ad usi civili non domestici, alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione, fornendo preventiva idonea

giustificazione dei presupposti dell'iniziativa all'AATO, che sola potrà autorizzarne l'intervento.

In difetto di ottemperanza di tale prescrizione sarà facoltà dell'Azienda di applicare sull'intero consumo registrato dal contatore generale la tariffa relativa all'uso non domestico.

Per le utenze aggregate in cui si è resa possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra Azienda e le singole utenze divisionali ai sensi del successivo art. 52, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- i consumi delle singole utenze divisionali verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori da parte dell'Azienda, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;
- l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale (che rimarrà o sarà installato a cura dell'Azienda) e la sommatoria dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza aggregata alla tariffazione corrispondente all'uso non domestico.

Per le utenze aggregate servite da un unico contatore generale, ove non sia possibile la gestione diretta dei singoli contatori divisionali, l'Azienda contrattualizzerà esclusivamente il contatore generale e su richiesta potrà svolgere il servizio di lettura e ripartizione degli addebiti secondo quanto stabilito nel successivo art. 52.

41. Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica (art. 7.7 Carta del Servizio) che sarà effettuata direttamente dall'Azienda:

- a) con proprio personale per misuratori fino a 20 mm;
- b) per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, certificate UNI ENI ISO 9001/2000;

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nei limiti previsti dal DPR 854/82, in recepimento della normativa CEE 75/33.

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario (Allegato E Regolamento del Servizio e distribuzione e fornitura acqua potabile).

Nel caso di esito negativo della verifica su contatori fino a 20 mm, l'utente può richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'esito, una ulteriore verifica da effettuare per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, certificate UNI ENI ISO 9001/2000. Se da quest'ultima risulti un esito contrario alla precedente, l'utente avrà diritto, oltre che al ricalcolo dei consumi come sotto meglio indicato anche alla restituzione di qualsiasi onere abbia già sostenuto per tali verifiche.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso sarà sostituito a spese e cura dell'Azienda e si procederà alla ricostruzione dei consumi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile. Nei casi di indeterminabilità il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.

Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.

Il contatore oggetto di verifica rimarrà in giacenza per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di effettuazione della verifica.

42. Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata posti a valle del contatore; ha il dovere di segnalare eventuali guasti o perdite dei medesimi situati a monte del contatore.

Così come stabilito dal precedente Art. 26 l'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente dovute a perdite occulte non individuabili secondo il principio della buona diligenza in ogni caso dimostrate e comunque evidenziate da un consumo superiore del 30% rispetto ai consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato, l'Azienda provvede a fatturare i maggiori consumi derivanti dalla perdita con la tariffa base del solo servizio di acquedotto, con esclusione della quota relativa a fognatura e depurazione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 7.9 della Carta del Servizio "Riconoscimento di perdite occulte e ricostruzione dei consumi".

43. Pagamento dei consumi delle utenze

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dall'Azienda.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all'Azienda entro il termine del trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato nella fattura.

Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, fatte salve eventuali opposizioni e sempre che la stessa non sia stata pagata, il gestore provvede a costituire in mora l'utente, mediante raccomandata.

Nella stesso atto di costituzione in mora l'Azienda dovrà allegare un bollettino per il pagamento della bolletta rimasta insoluta e dare preavviso circa i termini e le modalità relativi alla eventuale sospensione della fornitura.

Nel caso in cui l'atto di cui al comma precedente venga recapitato presso l'indirizzo ove l'utente ha eletto il proprio domicilio per la ricezione delle fatture, oppure, ove non specificato dall'utente, presso il luogo di fornitura, senza che la raccomandata venga ritirata e sia giunta la sua compiuta giacenza presso i competenti uffici postali, la notifica si intende convenzionalmente perfezionata a tutti gli effetti.

In caso di morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora e superiore al minimo tollerabile, è prevista la sospensione del servizio.

L'utente che effettui il pagamento prima della sospensione del servizio, dovrà provvedere a darne comunicazione al Gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento, nel caso lo stesso non sia stato effettuato direttamente presso le casse aziendali, con le modalità indicate nell'art. 6.3 della Carta del Servizio. Qualora l'utente

non provveda a regolarizzare la sua posizione, il gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell'atto di costituzione in mora.

Il Gestore ha la possibilità, sopraggiunto il termine di chiusura già notificato contestualmente all'atto di costituzione in mora, di notificare con formale atto una proroga di ulteriori tre giorni lavorativi di sospensione della chiusura, precisando la data entro la quale potrà avvenire il pagamento.

Nel caso in cui il pagamento avvenga nei termini, con prova documentale a carico dell'utente, si darà luogo all'addebito del solo 50% dei costi di chiusura per morosità, mentre in caso di mancato pagamento verrà dato luogo alla normale procedura.

Le spese di recapito delle comunicazioni all'utenza per ritardato pagamento saranno addebitate nelle successiva bolletta.

Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque non oltre 30 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l'utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario.

Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 30 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che l'Azienda si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.

44. Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

45. Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

Come disciplinato nei precedenti articoli, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o variazioni (Artt. 17 e 18 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art. 23 del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (Art. 23 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (Art. 11 del presente Regolamento);
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Artt. 36 e 37 del presente Regolamento);
- f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell'Azienda (Artt. 38 e 39 del presente Regolamento);
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'Azienda (Art. 38 del presente Regolamento);

- h) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell'utente di modifiche suggerite dall'Azienda o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa (Art. 38 del presente Regolamento)
- i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (Artt. 26 e 27 del presente Regolamento);
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 43 del presente Regolamento).

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), i) . Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e h).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e l'Azienda potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dall'Azienda, a mezzo raccomandata A/R inviata all'utente, che sarà legittimata a richiedere la restituzione del contatore.

Non è in ogni caso possibile procedere alla sospensione della fornitura:

- a) nei giorni prefestivi o festivi;
- b) quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all'utente;
- c) in presenza di eccezioni mosse dall'utente relative alla ricostruzione dei consumi, prima che l'Azienda le abbia verificate;
- d) in casi eccezionali rimessi ad insindacabile giudizio dell'AATO per consumi comunque inferiori a 3 mc/anno persona riconducibile all'utenza;

46. Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

L'utente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

Il Gestore è tenuto ad offrire la rateizzazione, a richiesta dell'utente:

- a) qualora la bolletta di conguaglio ovvero di ricalcolo a seguito di accertamento perdita occulta sia superiore al doppio dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- b) per tutti gli utenti ai quali, a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile all'utente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore;
- c) per gli utenti con un contatore "accessibile" o ad "accessibilità condizionata" cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.

L'utente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all'Azienda entro il termine di costituzione in mora, pena l'inammissibilità della domanda.

Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate mensili di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due (rateizzazione ordinaria). A tale rateazione (ed a quelle dei successivi due commi) sarà applicato un tasso annuale pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.

Nei casi di conguagli pluriennali di utenze provviste di contatore accessibile o ad accessibilità condizionata e solo su esplicita autorizzazione dell'Autorità potranno essere concesse rateizzazioni con numero di rate mensili pari al periodo conguagliato.

Altre forme di rateizzazione saranno comunque concesse dall'Azienda con specifiche modalità nei casi di cui all'art. 6.5 della Carta del Servizio.

A richiesta dell'utente l'Azienda potrà concedere il pagamento del corrispettivo dovuto in un numero di rate mensili superiori a quello di sopra indicato, ma comunque nel limite massimo di n. 15. In tal caso sarà applicato sull'intera somma un Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3 punti percentuali.

47. Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti dell'Azienda nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e procedure non potrà essere ritenuta valida. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla Carta del Servizio.

48. Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura verrà richiesto un deposito cauzionale che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente, sulla base dell'uso e della fascia di consumo dichiarata.

Tale deposito si intende fruttifero di interessi al tasso legale ed è corrispondente alla spesa di un trimestre di consumo.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato insieme agli interessi eventualmente maturati nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale sarà provveduto all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

Tale deposito sarà calcolato per ogni utente finale, generalmente coincidente con una unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze "uso pubblico intestate ai Comuni Consorziati" (Del. Ass. Consortile n. 03 del 13.02.04).

Il valore del deposito è attribuito in base alla fascia di consumo annuo e, comunque, nel rispetto delle diverse tipologie d'uso e tariffe vigenti.

In sede di conguaglio annuo il deposito cauzionale sarà adeguato dall'Azienda sulla base dei consumi rilevati sul biennio precedente, se disponibili, e delle eventuali variazioni tariffarie, con accredito degli interessi maturati, indicando il tasso applicato.

In caso di cessazione del rapporto di utenza il deposito sarà rimborsato con l'ultima fattura utile insieme agli interessi maturati.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Il Gestore si impegna a restituire prima della richiesta del deposito, mediante accredito diretto in bolletta, le somme a qualsiasi titolo precedentemente versate od anticipate con modalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento.

49. Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Azienda a seguito dell'emissione di fatture ai sensi dei precedenti Artt. da 39 a 43, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3 punti e commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
- dall'11° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione di 5 punti percentuali a titolo di indennità sul debito non pagato, anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.

Gli interessi per ritardato pagamento saranno dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento della relativa fattura superiore a 5 giorni.

50. Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (Art. 11 del presente Regolamento);
- b) penale per prelievi abusivi (Artt. 7 e 23 del presente Regolamento)
- c) penale per la manomissione degli impianti aziendali e dei sigilli ai contatori (Artt.26,39 del presente Regolamento);
- d) corrispettivo per volture d'utenza (Art. 17 del presente Regolamento);
- e) corrispettivo per la riapertura utenza morosa (Art. 21 del presente Regolamento);
- f) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (Art. 41 del presente Regolamento);
- g) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- h) deposito cauzionale (Art. 48 del presente Regolamento);
- i) Corrispettivo per notifica chiusura utenza morosa (Art. 43 del presente Regolamento).
- j) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (Art. 24 del presente Regolamento);
- k) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (Art. 29 del presente Regolamento).
- l) corrispettivo fisso annuo onnicomprensivo per ciascuna presa antincendio (Art. 8 del presente Regolamento);
- m) Corrispettivo per sopralluogo obbligatorio ai fini della verifica dell'istanza per perdita occulta (art. 42 Reg. art 7.9 Carta del Servizio).

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall'AATO n. 5 su proposta degli organi aziendali e previo confronto con le Associazioni dei Consumatori di cui all'art. 11.2 della Carta del Servizio, rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dall'Azienda (Vedi Allegato "E" al presente Regolamento)

DISPOSIZIONI COMUNI

51. Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

52. Utenze condominiali

Le utenze condominiali si dividono in due tipologie:

- 1) Utenze in cui è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari.
- 2) Utenze in cui non è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari.

E' considerata tecnicamente possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari quando siano presenti contatori "accessibili", o "ad accessibilità condizionata", ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3, per i quali sia garantito il libero e tempestivo accesso alla lettura da parte del personale dell'azienda.

L'amministratore, in nome e per conto del condominio, può richiedere all'Azienda l'instaurazione dei singoli contratti di fornitura. A tale richiesta farà seguito la verifica dell'esistenza delle condizioni tecniche e normative.

L'instaurazione del rapporto contrattuale individuale tra i singoli condomini e l'Azienda sarà perfezionato o alla verifica dell'esistenza dei requisiti tecnici o al loro successivo adeguamento prescritto dall'Azienda.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari, l'Azienda s'impegna a fornire direttamente un "servizio" di letture e ripartizione degli addebiti di cui le utenze condominiali esistenti potranno avvalersi. Questo servizio sarà realizzato dalla Azienda entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

L'Azienda darà ampia informazione agli utenti potenzialmente interessati sull'avvio, sui tempi, le modalità ed il costo inerenti il servizio sopra indicato.

53. Utenze preesistenti - Norme in materia di depositi cauzionali

A partire dalla prima fatturazione utile l'Azienda provvederà ad addebitare, agli utenti attivi ai quali ancora non sia stato addebitato, il deposito cauzionale determinato in base al precedente Art. 48, con restituzione di eventuali precedenti depositi o anticipi consumo.

In tal caso potranno essere previste forme di rateazione del deposito cauzionale da parte del gestore.

54. Contratti di utenza preesistenti

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dall'Azienda e sottoscritti dall'utente nei termini stabiliti negli Artt. 15 e 16. I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti all'Azienda, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno 2004. Affinché l'adesione sia consapevole l'Azienda invierà all'utente, con la prima fatturazione utile, una prima informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui saranno indicati i recapiti ove ottenere il testo integrale presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, in attesa di un recapito diretto come previsto dalla Carta dei Servizi entro dicembre 2005.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente Art. 43, l'Azienda si riserva la facoltà di interrompere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

55. Controversie e reclami

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà applicazione alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente ed organismo di conciliazione sono di norma quelli del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.

Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

56. Modifiche del rapporto

Qualora sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, di legge o regolamento ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, l'Azienda si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura, previo parere favorevole da parte dell'Autorità di Ambito, a seguito di preliminare confronto in sede di tavolo di consultazione, ove necessario, con le modalità previste dalla Carta del Servizio. Ogni modifica avrà effetto soltanto dopo essere resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza.